

Gran Consiglio
6501 Bellinzona

INTERPELLANZA (art. 97 LGC)

Tra sviluppo economico e pianificazione: il Cantone ostacola le iniziative e la creazione di posti di lavoro nelle valli?

Presentata da: Omar Terraneo

Cofirmatari: Bertoli - Bühler - Caroni - Cedraschi - Corti - Gendotti - Genini Simona - Gianella Alex - Mobiglia - Mossi Nembrini - Ortelli P. - Padlina - Passardi - Piezzi - Ponti - Quadranti - Rigamonti - Rusconi - Speciali - Tenconi - Zanetti

Data: 5 maggio 2026

Numero: INTP2636

Motivazione riguardo l'interesse pubblico e l'urgenza [cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]

La presente interpellanza riveste un evidente **interesse pubblico**, in quanto solleva una questione di principio concernente il corretto equilibrio tra **pianificazione territoriale, autonomia comunale e sviluppo economico**, con potenziali ripercussioni su numerose procedure edilizie analoghe nel Cantone.

Il caso in esame non si limita infatti a una singola situazione locale, ma tocca un tema di portata generale: la possibilità per l'autorità cantonale di opporsi a progetti edilizi conformi alla pianificazione vigente sulla base di **prospettive pianificatorie future non formalizzate**. Tale prassi, se confermata, rischia di incidere in modo significativo sui principi fondamentali di **certezza del diritto, tutela dell'affidamento e proporzionalità**, nonché sull'**autonomia pianificatoria dei Comuni**, come riconosciuta anche nell'ambito della scheda R6 del Piano direttore.

L'interesse pubblico è ulteriormente rafforzato dal fatto che la vicenda riguarda la realizzazione di un'attività economica in una **regione periferica del Cantone**, con investimenti rilevanti e potenziale creazione di posti di lavoro. Ne deriva un impatto diretto sulle politiche cantonali di **sviluppo delle valli e di sostegno alle regioni discoste**, ambiti che rivestono un'importanza strategica per la coesione territoriale.

Sussiste altresì una chiara **urgenza** nel trattare l'atto parlamentare, poiché:

- la procedura edilizia è attualmente in corso e le decisioni imminenti potrebbero produrre **effetti irreversibili** per gli istanti e per l'attività economica prevista;
- il chiarimento richiesto è necessario per evitare che situazioni analoghe si ripetano nel frattempo, generando **incertezza diffusa tra cittadini, imprese e Comuni**, con il rischio concreto che anche altre procedure edilizie attualmente in corso possano essere influenzate da una procedura poco chiara;
- vi è l'esigenza di definire tempestivamente un quadro chiaro circa i **limiti dell'intervento cantonale** nelle procedure edilizie, in relazione all'attuazione della scheda R6.

Alla luce di quanto precede, si giustifica pienamente un trattamento sollecito dell'interpellanza, affinché il Consiglio di Stato possa fornire chiarimenti tempestivi su una questione di rilevante interesse pubblico e di immediata attualità.

INTERPELLANZA (art. 97 LGC)

Testo:

Siamo venuti a conoscenza che negli scorsi mesi è stata presentata al Municipio del Comune di Riviera una domanda di costruzione per la realizzazione di un **capannone prefabbricato destinato ad attività artigianale (garage e carrozzeria)**.

Il fondo (mappale n. 321 RFD) è attribuito dal **Piano regolatore vigente alla zona industriale (IND)** ed è urbanizzato e servito dalle infrastrutture pubbliche.

Il progetto prevede un investimento di circa **1,1 milioni di franchi** e la creazione di un'attività economica in una regione periferica del Cantone, contribuendo allo sviluppo economico locale.

Nonostante ciò, con decisione del **24 novembre 2025**, l'Ufficio cantonale della pianificazione locale (UPL) ha presentato **opposizione alla licenza edilizia**, ritenendo che l'area potrebbe essere interessata da future misure di ridimensionamento delle zone edificabili connesse all'attuazione della scheda R6 del Piano direttore.

Dalla documentazione disponibile emerge tuttavia che:

- **il fondo si trova in zona industriale secondo la pianificazione vigente;**
- **non risulta adottata alcuna variante di Piano regolatore;**
- **non è stata istituita alcuna zona di pianificazione ai sensi dell'art. 27 LPT.**

L'opposizione cantonale è quindi fondata su prospettive pianificatorie future (revisione pianificatoria in atto secondo la scheda R6 di PD) e non su misure pianificatorie formalmente adottate.

Giova inoltre richiamare le disposizioni della **scheda R6 del Piano direttore cantonale ("Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili")**, nonché il relativo **Allegato 1**, che disciplinano il tema del dimensionamento e dell'eventuale riduzione delle zone edificabili. Tali strumenti pianificatori, pur fissando obiettivi e criteri di livello cantonale – segnatamente in materia di contenimento dell'azonamento e di adeguamento delle riserve edificabili – attribuiscono esplicitamente ai **Comuni un ruolo centrale e determinante**, lasciando loro **piena autonomia e responsabilità** nell'individuare, attraverso i **Piani di attuazione comunale (PAC)**, i comparti sui quali intervenire per procedere a un eventuale ridimensionamento.

In questo contesto, la logica sottesa alla scheda R6 è chiara:

- il Cantone definisce gli **obiettivi strategici e i criteri di valutazione**,
- mentre **spetta ai Comuni**, nell'ambito della loro autonomia pianificatoria, operare le scelte concrete su quali aree mantenere edificabili e quali invece ridurre o dezonare.

Alla luce di tale impostazione, appare difficilmente conciliabile – sotto il profilo sistematico e giuridico – che il Cantone intervenga nell'ambito di una singola procedura edilizia, opponendosi a un progetto conforme al Piano regolatore vigente, fondando tale opposizione su ipotesi pianificatorie non ancora formalizzate. Ciò vale a maggior ragione qualora il Comune interessato, nell'ambito della propria revisione pianificatoria, intenda mantenere edificabile il comparto in questione, prevedendo eventualmente interventi di ridimensionamento in altri settori del territorio comunale.

Un simile approccio rischia infatti di **svuotare di contenuto l'autonomia comunale riconosciuta dalla stessa scheda R6**, anticipando in sede edilizia decisioni che dovrebbero invece essere assunte **nell'ambito di procedure pianificatorie formali**, nel rispetto delle garanzie procedurali e dei principi di certezza del diritto e tutela dell'affidamento.

La vicenda solleva interrogativi importanti sul rapporto tra pianificazione territoriale e sviluppo economico delle regioni periferiche.

Sulla base di quanto precede ci permettiamo formulare al Consiglio di Stato le seguenti domande:

1. Il Consiglio di Stato ritiene conforme al diritto federale e cantonale opporsi alla realizzazione di un progetto edilizio situato in una **zona industriale edificabile secondo il Piano regolatore vigente**,

INTERPELLANZA (art. 97 LGC)

in assenza di una misura pianificatoria formale quale una zona di pianificazione ai sensi dell'art. 27 LPT?

2. Su quali **basi legali concrete** l'Ufficio della pianificazione locale ritiene di poter limitare diritti edificatori derivanti da una pianificazione comunale vigente?
3. Il Consiglio di Stato ritiene compatibile tale prassi con i principi di:
 - certezza del diritto,
 - tutela dell'affidamento
 - proporzionalità?
4. Come intende il Cantone conciliare politiche di **riduzione delle zone edificabili** con la necessità di **favorire lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro nelle regioni periferiche e nelle valli**?
5. Quali **strumenti concreti** sta mettendo in campo il Cantone per sostenere lo sviluppo economico nelle regioni periferiche, se iniziative imprenditoriali in zone industriali pianificate vengono ostacolate?
6. Il Consiglio di Stato ritiene che l'opposizione a iniziative economiche locali rappresenti una misura coerente con la politica cantonale di **rafforzamento delle regioni periferiche**?
7. Ci sono casi analoghi in Ticino? Se sì in quanti casi il Dipartimento ha fatto opposizione per motivazioni analoghe (dimensionamento PR e prospettive di dezonamento preconizzate dal dipartimento stesso).
8. Il Consiglio di Stato non ritiene che questo modo di procedere sia lesivo dell'autonomia comunale?